CAMERA DEI DEPUTATI N. 3553

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato LAFORGIA

Presentata il 20 luglio 1971

Costituzione del Consorzio porto autonomo di Bari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il porto di Bari sta vivendo un suo momento particolare di incremento dei traffici marittimi legato sia allo sviluppo delle industrie della regione pugliese e di quelle limitrofe, che alle possibilità date da facilitazioni tariffarie che hanno consentito di espandere notevolmente lo *Hinterland* portuale.

Il traffico generale mercantile svoltosi nel porto di Bari negli ultimi dieci anni infatti si concretizza nelle seguenti cifre:

ANNO	NAVI ARRIVATE		Merci sbarcate e imbarcate (merci secche e petroli) in tonnellate
	Numero	Tonnellate stazza netta	
1960	1184	2.278.517	3.989.661
1961	1288	2.363.097	3.937.298
1962	1132	2.292.278	3.691.552
1963	1129	2.290.572	3.540.634
1964	1242	2.473.157	4.430.526
1965	1442	2.940.302	4.743.566
1966	1582	3.543.608	5.603.031
1967	1605	3.382.739	5.021.128
1968	1680	3.388.686	5.219.424
1969	1854	3.515.124	5.816.709
1970	2305	3.955.848	6.311.466

Per quanto riguarda il movimento dei passeggeri si ha:

1960	N.	4.560
1961	»	5.204
1962	»	4.736
1963	»	5.210
1964	»	9.384
1965	»	13.951
1966	»	40.654
1967	»	59.425
1968	»	59.021
1969	»	86.748
1970	»	85.422

Bari come si vede è un porto al servizio di una regione in via di sviluppo. Questa ha visto e vede un particolare impegno della spesa pubblica in infrastrutture industriali e nelle partecipazioni azionarie, a parte quanto è in corso di realizzazione nel quadro della contrattazione programmatica.

Trascurare la fondamentale infrastruttura portuale in questo particolare momento, significherebbe vedere vanificate molte delle attese legate agli impegni suddetti.

L'Ente portuale, sorto per volontà del comune, dell'amministrazione provinciale e della camera di commercio, industria e agricoltura nel 1960, ha sinora adempiuto ai compiti indicati dal proprio statuto con risultati che devono ritenersi apprezzabili, considerate le difficoltà obiettive incontrate.

Impegnato in una politica di sviluppo dei traffici marittimi fondata sulla produttività portuale oltre che su una adeguata propaganda capillare su tutti i mercati, il Consorzio del porto di Bari ha operato assai attivamente assumendo la diretta gestione di vari servizi portuali ed investendo in quelle attrezzature meccaniche di carico e scarico e ricettive che hanno consentito l'accennata riduzione delle tariffe portuali ed il miglioramento della produttività del lavoro portuale in genere.

I limiti della sua azione negli investimenti sono stati quelli delle possibilità di autofinanziamento e delle scarse contribuzioni da parte degli enti consortili, dovute alle condizioni non floride dei loro bilanci.

L'impegno per la esecuzione del nuovo piano regolatore portuale, tuttora in corso di esame presso gli organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici, e che si è certi otterrà i consensi che merita, ripropone il problema della trasformazione dell'attuale Consorzio volontario in ente disciplinato con legge speciale in analogia a quanto fatto per i porti di Genova, Venezia, Napoli, Savona, Trieste, Civitavecchia.

I risultati raggiunti dall'attuale consorzio volontario del porto di Bari, che ha l'orgoglio di un bilancio attivo dimostrano le concrete possibilità di un ente portuale che sia razionalmente organizzato e gestito con criteri aziendali, ma i limiti accennati rivelano la opportunità di una sua trasformazione.

Un nuovo consorzio autonomo portuale che conservi tali prerogative ed abbia i poteri delegati che mancano all'attuale, oltre ad una diversa base finanziaria, potrà pervenire alla realizzazione del nuovo piano regolatore del porto nei tempi che saranno imposti da una sana visione dell'autonomia portuale.

La creazione del nuovo ente portuale corrisponderebbe ad un apprezzamento politico della esigenza urgente di superare le strozzature in cui si dibatte il porto di Bari, apprezzamento che il capoluogo della regione pugliese ritiene di meritare per quel che rappresenta in un'area di sviluppo sulla quale è rivolta l'attenzione oltre che del Paese, della stessa Comunità Europea.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(*Costituzione del Porto autonomo*)

È costituito un consorzio, denominato Porto autonomo di Bari, per provvedere all'esecuzione delle opere, alla gestione ed al coordinamento dei servizi commerciali nel porto di Bari.

Il Porto autonomo è ente pubblico economico, ha sede legale ed amministrativa in Bari, ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

ART. 2.

(*Compiti del Porto autonomo*)

Il Porto autonomo ha i seguenti compiti:

a) promuovere, ai fini dello sviluppo del porto, la realizzazione delle opere previste dal piano regolatore e delle relative attrezzature;

b) provvedere all'esecuzione delle opere ed all'apprestamento delle attrezzature stesse, da finanziare attraverso il concorso dello Stato ed il contributo degli enti locali ai sensi delle norme vigenti, ferme restando le attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici nelle materie di sua competenza;

c) provvedere a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici, alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed alla riparazione delle opere e delle attrezzature, escluse quelle ferroviarie, nonché ai servizi di pulizia e di illuminazione del porto;

d) promuovere ed eseguire la realizzazione di nuove aree per destinarle alla zona di punto franco, provvedendo alla gestione dello stesso ed al potenziamento industriale del porto;

e) provvedere all'esercizio delle operazioni portuali e regolamentare le operazioni stesse, sentito il consiglio del lavoro portuale, col potere di determinare le tariffe nei confronti degli imprenditori, degli intermediari e dei lavoratori e con tutti gli altri compiti assegnati agli uffici del lavoro portuale, ai comandanti di porto ed ai direttori marittimi, con l'osservanza delle norme contenute nel codice della navigazione e nel relativo regolamento per la parte marittima;

f) provvedere alla gestione dei beni del demanio marittimo e delle relative pertinenze nell'ambito portuale, nonché degli spazi acquei ad esso antistanti, sotto l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione, in quanto applicabili, e col potere di fare concessioni per un periodo di tempo non superiore a 15 anni.

Gli atti di concessione di durata superiore a 15 anni devono essere approvati dal Ministero della marina mercantile;

g) provvedere alla gestione dei mezzi meccanici per l'imbarco, lo sbarco ed il movimento in genere delle merci e dei magazzini per il loro deposito;

h) promuovere ed eseguire opere ed attrezzature dirette a favorire ed incrementare il traffico dei passeggeri, nonché il carenaggio e le riparazioni navali, provvedendo al loro esercizio, direttamente o mediante appalto a terzi;

i) promuovere il miglioramento delle comunicazioni tra il porto ed il retroterra ed il coordinamento dei traffici marittimi con quelli terrestri ed aerei che interessino il porto di Bari;

l) promuovere la costituzione di imprese di navigazione aventi sede in Bari.

ART. 3.

(*Enti consorziali nel Porto autonomo*)

Partecipano al Porto autonomo:

lo Stato;

la regione Puglia;

la provincia, il comune e la camera di commercio, industria ed artigianato di Bari;

i comuni di Monopoli e di Bitonto.

Possono essere ammessi a far parte del Porto autonomo altri enti interessati al funzionamento ed allo sviluppo del porto di Bari.

ART. 4.

(*Organi del Porto autonomo*)

Sono organi del Porto autonomo:

il presidente;

l'assemblea;

il consiglio direttivo;

il collegio dei revisori dei conti.

ART. 5.

(*Il presidente*)

Il presidente è eletto dall'assemblea del Porto autonomo fra i membri rappresentanti la regione Puglia, la provincia, il comune e la camera di commercio di Bari; dura in carica quattro anni e può essere confermato non più di una volta.

Il comandante del porto di Bari è vice presidente del Porto autonomo.

Nel caso di assenza od impedimento del presidente, il vice presidente ne assume le funzioni.

ART. 6.

(*Assemblea*)

Fanno parte dell'assemblea:

a) in rappresentanza dello Stato:

il comandante del porto di Bari; il capo della circoscrizione doganale di Bari; l'intendente di finanza; l'ingegnere capo del Genio civile per le opere marittime di Bari; il direttore del compartimento delle ferrovie dello Stato di Bari; il capo dell'ufficio provinciale dell'industria e commercio;

b) in rappresentanza della regione Puglia:

un consigliere regionale designato dal presidente della giunta regionale;

c) in rappresentanza della provincia di Bari:

il presidente od un suo delegato scelto fra i membri del consiglio provinciale;

d) in rappresentanza dei comuni di Bari, Monopoli e Bitonto:

i rispettivi sindaci od i loro delegati ed un consigliere comunale dei comuni stessi;

e) in rappresentanza della camera di commercio di Bari:

il presidente, od un suo delegato scelto tra i membri della giunta camerale;

f) in rappresentanza degli imprenditori:

un rappresentante per ciascuna delle categorie degli armatori, dei commercianti, degli industriali, e degli agenti marittimi e raccomandatari, designati dalle rispettive organizzazioni di categoria;

g) in rappresentanza dei lavoratori:

due rappresentanti del personale addetto ai servizi del porto, di cui uno appartenente alla compagnia dei lavoratori portuali, e due rappresentanti della gente di mare, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali di categoria.

I rappresentanti di cui alle precedenti lettere *f*) e *g*) sono scelti dal Ministro della marina mercantile su terne presentate dalle organizzazioni nazionali sindacali di categoria.

ART. 7.

(*Consiglio direttivo*)

Fanno parte del Consiglio direttivo del porto autonomo:

il presidente dell'assemblea;

il comandante del porto di Bari; il direttore del compartimento delle ferrovie dello Stato di Bari; l'ingegnere capo del Genio civile di Bari; il direttore del compartimento doganale di Bari;

i rappresentanti in seno all'assemblea della regione Puglia, della provincia, del comune e della camera di commercio di Bari;

uno dei rappresentanti degli imprenditori in seno all'assemblea, eletto dagli stessi a scrutinio segreto;

uno dei rappresentanti dei lavoratori in seno all'assemblea, eletto dagli stessi a scrutinio segreto.

ART. 8.

(*Durata delle cariche*)

Il mandato del presidente e quello dei membri elettivi dura 4 anni e potrà essere rinnovato.

I membri nominati in sostituzione di quelli cessati dalla carica prima della scadenza normale rimangono in carica fino al termine del quadriennio in corso.

ART. 9.

(*Funzioni del Presidente*)

Il presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio.

Egli presiede il consiglio direttivo e l'assemblea.

ART. 10.

(*Funzioni dell'assemblea*)

L'assemblea delibera:

a) sull'elezione del membro elettivo del collegio dei revisori dei conti;

b) sull'approvazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi, previa relazione dei revisori dei conti;

c) sui progetti di prestiti e di altre operazioni finanziarie, nonché sulle spese che vincolano il bilancio oltre un quinquennio;

d) sull'organizzazione interna dell'amministrazione consortile.

L'Assemblea è convocata dal presidente in via ordinaria due volte l'anno ed in via straordinaria quando egli lo ritenga necessario o lo richiedano almeno cinque membri del consiglio direttivo ovvero un terzo dei consorziati con domanda scritta e motivata.

L'assemblea delibera in prima convocazione con la presenza di almeno metà dei suoi membri ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei consorziati e sempre a maggioranza dei votanti.

Nel caso di parità di voti, la votazione sarà rinnovata. Verificandosi di nuovo la parità, prevarrà il voto del presidente.

ART. 11.

(*Funzioni del consiglio direttivo*)

Al consiglio direttivo spettano la direzione e la amministrazione del Consorzio.

Il consiglio delibera sulle seguenti materie:

a) provvedimenti atti ad agevolare e sviluppare il traffico portuale;

b) concessioni demaniali di competenza del Consorzio;

c) norme e tariffe dei servizi di competenza del Consorzio;

d) redazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

e) provvedimenti di urgenza di competenza dell'assemblea, da sottoporre alla stessa per ratifica nella prima riunione successiva;

f) funzioni stabilite dal regolamento.

ART. 12.

(*Collegio dei revisori e sue funzioni*)

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile ed è composto da 5 membri effettivi e due supplenti.

Sono membri effettivi:

1) un funzionario designato dal Ministro del tesoro, con le funzioni di presidente;

2) un funzionario designato dal Ministro della marina mercantile;

3 un funzionario designato dal Ministro dei lavori pubblici;

4) un funzionario designato dal Ministro delle finanze;

5) il ragioniere capo della prefettura di Bari.

Sono membri supplenti:

1) un funzionario designato dal Ministro del tesoro;

2) un funzionario designato dal Ministro della marina mercantile.

Il collegio dei revisori dei conti ha il compito di controllare l'esattezza delle scritture contabili del Consorzio e la loro rispondenza alle partite di bilancio.

ART. 13.

(*Disponibilità finanziarie*)

Per l'assolvimento dei propri compiti, il Porto autonomo dispone:

dei proventi delle gestioni dei beni e dei servizi da esso effettuati;

delle somme che il Ministero dei lavori pubblici è tenuto a rimborsare annualmente per le spese dei servizi e della manutenzione ordinaria dei beni indicati nella lettera *c*) dell'articolo 2, in base al preventivo presentato dal Porto autonomo al Ministero stesso;

dei contributi a carico della regione Puglia e della provincia e dei comuni di Bari, Monopoli e Bitonto, deliberati dagli enti stessi;

dei contributi della camera di commercio di Bari;

delle eventuali contribuzioni di enti economici ed istituti di credito interessati allo sviluppo ed all'esercizio del porto di Bari;

di tutte le altre somme a qualsiasi titolo provenienti al Porto autonomo.

Per consentire al Porto autonomo di fronteggiare le spese di avviamento e di organizzazione dei servizi e degli uffici, il Ministro della marina mercantile è autorizzato a corrispondere un contributo annuale, nella misura non superiore a 200 milioni per ognuno dei primi cinque esercizi finanziari del Porto autonomo.

ART. 14.

(*Prestiti*)

Allo scopo di assolvere i compiti previsti dalla presente legge il Consorzio, in caso di necessità, ha facoltà di concludere prestiti od altre operazioni finanziarie nei modi ed alle condizioni stabiliti dall'assemblea.

Tali deliberazioni dell'assemblea sono soggette alla approvazione dei Ministeri del tesoro e della marina mercantile.

ART. 15.

(*Esercizio finanziario*)

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario l'assemblea deve procedere all'approvazione del rendiconto consuntivo del Consorzio.

Tale rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo devono essere rimessi per ratifica, rispettivamente entro il mese di maggio e di settembre, ai Ministri della marina mercantile e del tesoro.

ART. 16.

(*Fondo di riserva*)

L'avanzo netto di gestione di ciascun esercizio finanziario dovrà essere destinato ad eliminare l'eventuale disavanzo degli esercizi precedenti. L'eccedenza sarà devoluta ad un fondo di riserva.

ART. 17.

(*Imposte e tasse*)

Nei riguardi della tassa di registro e di bollo tutti gli atti ed i contratti dell'ente sono soggetti alle stesse norme che vigono per gli atti ed i contratti dell'Amministrazione dello Stato.

I materiali destinati alla costruzione, manutenzione e sistemazione, nonché all'esercizio delle opere e delle attrezzature portuali ed ai relativi servizi, sono esenti da ogni imposta o tassa a favore dell'amministrazione comunale.

ART. 18.

(*Personale*)

Il Consorzio espleta le sue attività mediante proprio personale od anche mediante personale di ruolo dei Ministeri della marina mercantile e dei lavori pubblici, da collocare fuori ruolo nel numero che sarà determinato nel regolamento.

ART. 19.

(*Contratti*)

I contratti stipulati dal Consorzio non possono avere durata, né produrre obbligazioni oltre il termine di durata del Consorzio stesso.

ART. 20.

(*Regolamenti organici*)

Con appositi regolamenti da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti l'ordinamento dei servizi e quello del personale.

Detti regolamenti organici saranno deliberati dall'assemblea del Consorzio e sottoposti all'approvazione del Ministero della marina mercantile.

ART. 21.

(*Scioglimento*)

L'amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando dopo essere stata diffidata per l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge, persista nel violarli o quando si verifichi l'ipotesi dell'impossibilità di funzionamento.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile di concerto col Ministro del tesoro e quello dei lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato.

Con lo stesso decreto è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione di nuovi organi del Consorzio ed è nominato un commissario straordinario.

ART. 22.

(*Consegna di beni di proprietà dello Stato*)

Le aree, i beni e le opere appartenenti al demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esi-

stenti nell'ambito portuale, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione.

ART. 23.

(*Riconsegna e devoluzione*)

Nell'atto della cessazione del Consorzio tutti i beni ricevuti in consegna a norma del precedente articolo ed i relativi incrementi saranno riconsegnati all'Amministrazione della marina mercantile.

Negli avanzi netti di gestione, il fondo di riserva e qualsiasi altro residuo attivo del Consorzio saranno devoluti allo Stato.